



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Il contrassegno invalidi paga il parcheggio sulle strisce blu

Autore: Paolo Florio | 15/04/2013



Se il Comune non ha previsto i posti riservati per legge alla sosta degli invalidi, questi sono comunque tenuti al pagamento nel caso di parcheggio sulle strisce blu.

Chi ha il “contrassegno invalidi” e parcheggia l’auto in uno spazio delimitato da **strisce blu** è comunque obbligato al pagamento del relativo “talloncino”, anche

se nella zona ha potuto trovare altri spazi **riservati ai disabili**.

Secondo la legge in materia di sosta e circolazione di auto, prevista a tutela delle persone disabili o invalide **[1]**, all'interno delle zone di parcheggio a pagamento (quelle delimitate da strisce blu) deve essere riservato gratuitamente ai disabili, che espongono in auto uno **speciale contrassegno**, almeno 1 posto ogni 50 disponibili. **Non sempre** però questi posti sono disponibili.

Lo **speciale contrassegno** a cui fa riferimento la norma è quello che viene rilasciato dal Comune alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e alla categoria dei soggetti non vedenti. Il contrassegno è personale, vale su tutto il territorio nazionale e non è vincolato a uno specifico veicolo.

La Cassazione **[2]** ha stabilito che il disabile, detentore dello speciale contrassegno, non è esentato dal pagamento della tariffa per il parcheggio dell'autovettura all'interno dello spazio delimitato dalle strisce blu, neanche ove non siano disponibili i **posti riservati dalla legge [3]**. Il principio enunciato nella sentenza si basa sul fatto che il contrassegno invalidi è stato concesso non per consentire una sosta gratuita al disabile, ma per attribuire **un vantaggio in termini di mobilità**, attraverso l'individuazione di appositi spazi.

Note

[1] D.P.R. 503/1996. **[2]** Cass. sent. n. 21271 del 5.10.2009. **[3]** Art. 11, comma 5, D.P.R. 503/1996.